

## PROPOSTA DI LEGGE N. 361

### MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2013 N. 45 (INTERVENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTÀ, PER LA COESIONE E PER IL CONTRASTO SOCIALE) IN MATERIA DI MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

Sommario

Preambolo

**Art. 1 - Sostituzione della rubrica dell'articolo 4 della l.r. 45/2013**

Art. 2 - Modifiche all'articolo 4 della l.r. 45/2013

Art. 3 - Modifiche all'articolo 5 della l.r. 45/2013

Art. 4 - Modifiche all'articolo 6 della l.r. 45/2013

**Art. 5 - Inserimento dell'articolo 11 bis nella l.r. 45/2013**

**Art. 6. - Modifiche al preambolo della l.r. 45/2013**

#### PREAMBOLO

Il Consiglio Regionale

Visto l'articolo 117 comma quarto della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1 lettera e) dello Statuto;

Vista la legge regionale 2 agosto 2013 n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto sociale);

Considerato quanto segue:

1. la modifica, nell'attuale situazione di crisi economica delle famiglie, ha lo scopo di raggiungere un maggior numero di soggetti che si trovano in difficoltà economica temporanea per contrastare il rischio di povertà ed esclusione sociale;
2. è opportuno intervenire a favore di tutti i nuclei familiari ove sia presente una persona in stato di grave disabilità;
3. è opportuno permettere anche ai padri la possibilità di richiedere il contributo per i nuovi nati;
4. è opportuno dare la facoltà ai comuni di tener conto del contributo regionale quando elargiscono benefici alle medesime persone allo stesso titolo di quello regionale.

APPROVA LA PRESENTE LEGGE

## Art. 1

### Sostituzione della rubrica dell'articolo 4 della l.r. 45/2013

1. La rubrica dell'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale) è sostituita dalla seguente: “Contributo a favore delle famiglie con persone disabili”.

## Art. 2

### Modifiche all'articolo 4 della l.r. 45/2013

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà) la parola: “figli” è sostituita dalla parola: “persone” e la parola: “figlio” è **sostituita** dalla parola: “persona”.

## Art. 3

### Modifiche all'articolo 5 della l.r. 45/2013

1. La lettera b) **del** comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 45/2013 è sostituita dalla seguente:  
“b) essere tutti i membri del nucleo familiare residenti in Toscana dalla data del 1° gennaio dell'anno solare cui si riferisce il contributo finanziario in modo continuativo da almeno un anno”.
2. **Alla** lettera c) **del** comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 45/2013 le parole “euro 24.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “euro 29.999,00”.
3. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 45/2013 è sostituito dal seguente:  
“2. I contributi di cui agli articoli 2, 3 e 4 possono essere cumulati tra loro, nonché con ulteriori eventuali contributi previsti allo stesso titolo da disposizioni nazionali. E' fatta salva la facoltà dei comuni di tener conto dei contributi di cui alla presente legge ai fini dell'erogazione totale o parziale di contributi di propria competenza erogati allo stesso titolo.”.

## Art. 4

### Modifiche all'articolo 6 della l.r. 45/2013

1. **Al** comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 45/2013 le parole “, in assenza di quest'ultima” sono soppresse.

## Art. 5

### Inserimento dell'articolo 11 bis nella l.r. 45/2013

1. **Dopo l'articolo 11 della l.r. 45/2013 è inserito il seguente:**

**“Art. 11 bis**

**Ulteriori disposizioni**

- 1. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, 5, comma 1, lettere b) e c), e comma 2, 6, comma 2, come modificati dalla legge regionale ....., si applicano con riferimento ai procedimenti relativi ai contributi da erogarsi per l'anno 2015.”**

**Art. 6**

**Modifiche al preambolo della l.r. 45/2013**

- 1. Al punto 4 del considerato del preambolo della l.r. 45/2013 la parola: “figli” è soppressa.**